

TI_GERICHTE 30.2016.32 vom 12. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2016.32_d20160912

FR: TI_GERICHTE 30.2016.32 du 12 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 30.2016.32 del 12 settembre 2016

Regeste

Calcolo dei contributi dovuti sul reddito da attività indipendente conseguito da un assicurato in pensione. Applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LAVS. Conferma del calcolo degli interessi di mora dovuti indipendentemente da qualsiasi colpa dell'assicurato

Erwägungen

E. 2

della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. Per la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 (computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale), l'articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica. Con sentenza 9C_189/2013 del 13 dicembre 2013 pubblicata in DTF 139 V 537 (= SVR 2014 AHV Nr. 2) il TF ha stabilito che il reddito da attività indipendente comunicato dall'autorità fiscale alla cassa di compensazione dev'essere considerato, dal profilo dell'obbligo contributivo all'AVS, come reddito netto per la determinazione dei contributi AVS/AI/IPG elevato dalla cassa al 100% (consid. 5.5). V'è però motivo di scostarsi da questa regola se con la comunicazione fiscale viene confermato in modo chiaro, esplicito e senza riserve che non è stata effettuata alcuna deduzione (consid. 6). Nel caso giudicato dall'Alta Corte, dai fatti emerge che il 10 gennaio 2012 l'autorità fiscale del Canton Zugo ha comunicato alla Cassa cantonale che il ricorrente aveva conseguito nel 2008 un reddito da attività indipendente di fr. 9'934. Alla domanda se i contributi personali erano stati dedotti, l'autorità fiscale ha risposto negativamente. Il 24 aprile 2012 la Cassa ha fissato i contributi da indipendente in fr. 526.80 (incluse le spese amministrative), aggiungendo all'importo soggetto a contribuzione fr. 534 quali contributi personali. Anche nella comunicazione del 7 agosto 2012, relativa al 2009, l'autorità fiscale ha negato che dall'importo comunicato fossero stati dedotti i contributi sociali. Con decisione del 14 agosto 2012 la Cassa ha fissato i contributi dovuti in fr. 8'192 (fr. 8'376.60 con le spese amministrative). Il Tribunale amministrativo del Canton Zugo ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 7 novembre 2012, affermando che la Cassa non doveva aggiungere all'importo soggetto a contribuzione gli oneri sociali ed ha rinviato l'incarto all'amministrazione per un nuovo calcolo conformemente ai considerandi. L'UFAS ha interposto ricorso al TF. L'Alta Corte, dopo aver interpellato l'autorità fiscale del Canton Zugo ed aver tenuto un'udienza pubblica, ha respinto l'impugnativa. Il TF ha innanzitutto rammentato le norme applicabili al caso di specie ed ha sottolineato che oggetto del contendere è la questione di sapere se nel calcolo dei contributi sociali dovuti nel 2009 al reddito da attività indipendente comunicato dal fisco vanno aggiunti i contributi personali (consid. 3: „Letztinstanzlich ist nur mehr strittig, ob die

Ausgleichskasse bei der Bemessung der für das Jahr 2009 zu entrichtenden AHV/IV/EO-Beiträge des Beschwerdegegners auf dem von der Steuerbehörde gemeldeten Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit persönliche Beiträge aufrechnen durfte“). L’Alta Corte ha in seguito descritto il contenuto della sentenza cantonale e del ricorso inoltrato dall’UFAS. Il Tribunale amministrativo del Canton Zugo ha evidenziato che l’importo figurante nella comunicazione del fisco era un reddito lordo e non un reddito netto. La Cassa di compensazione ha tuttavia aggiunto i contributi sociali sulla base delle direttive dell’UFAS. Il Tribunale cantonale ha rammentato che le direttive non sono vincolanti per il Giudice se sono incompatibili con la legge o se portano a risultati errati. Ritenuto che nel caso giudicato il reddito comunicato era quello lordo, per l’istanza cantonale, senza ulteriori accertamenti, non sarebbe stato possibile aggiungere i contributi personali al reddito da assoggettare al prelievo dei contributi. Il Tribunale cantonale ha di conseguenza deciso di rinviare gli atti alla Cassa per accertare l’ammontare del reddito netto e per un nuovo calcolo dei contributi (consid. 3.1: „ Die Vorinstanz erwog, es lasse sich aus der am 7. August 2012 ergangenen Meldung der Steuerbehörde unschwer schliessen, dass es sich bei dem angegebenen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht um ein Netto-, sondern um ein Bruttoeinkommen handelte. Die Ausgleichskasse habe es trotzdem aufgerechnet, weil die Weisungen des BSV für sie verbindlich und vorbehaltlos anzuwenden seien. Diese seien jedoch für das Gericht nicht verbindlich; es dürfe jedenfalls dann davon abweichen, wenn ihre Anwendung mit dem Gesetz nicht vereinbar sei bzw. zu einem falschen Ergebnis führe. Da sich in casu aus dem Hinweis in der Meldung der Steuerbehörde unmissverständlich ergebe, dass diese vorliegend einen Bruttolohn meldete bzw. melden wollte, vermöchten die neuen Rz. 1169 ff. WSN (E. 2.3) eine Aufrechnung der persönlichen Beiträge ohne weitere Abklärungen nicht zu rechtfertigen. Sie wies die Sache zur Abklärung des Nettoeinkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und zur Neubestimmung der AHV/IV/EO-Beiträge an die Ausgleichskasse zurück.“). Nel ricorso al TF, l’UFAS sosteneva invece che in virtù dell’art. 9 cpv. 4 LAVS la Cassa sarebbe stata tenuta per legge ad aggiungere i contributi sociali al reddito da attività indipendente comunicato dal fisco, che va considerato al netto dei contributi, indipendentemente dal fatto che i contributi presi in considerazione dall’autorità fiscale siano maggiori o minori a quelli calcolati dalla Cassa. Ciò vale anche quando non è stato dedotto alcun contributo a livello fiscale. Scopo dell’art. 9 cpv. 4 LAVS è infatti quello di eliminare qualsiasi discussione circa l’ammontare dei contributi da aggiungere al reddito da attività indipendente. Altrimenti la Cassa dovrebbe verificare la correttezza della comunicazione fiscale, ciò che sarebbe contrario al senso dell’art. 9 cpv. 4 LAVS (consid. 3.2: “ Das BSV hält dagegen, die Beitragsaufrechnungspflicht nach Art. 9 Abs. 4 AHVG sei den Ausgleichskassen gesetzlich auferlegt. Nach der Übergangsbestimmung gelte sie explizit für alle Einkommen, die nach dem 1. Januar 2012 gemeldet würden. Diese Einkommen gälten als Nettoeinkommen, und zwar unbekümmert darum, ob die von den Steuerbehörden tatsächlich berücksichtigten persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge höher oder tiefer waren als die von der Ausgleichskasse bei der Aufrechnung des gemeldeten Einkommens ermittelten. Dies sei auch dann der Fall, wenn steuerseitig überhaupt kein Abzug berücksichtigt worden sei. Nach den Intentionen des Gesetzgebers solle diese Festlegung jegliche Diskussionen um die zutreffende Höhe der Beitragsrechnung ausschliessen und die Durchführung erleichtern. Art. 9 Abs. 4 AHVG stelle eine gesetzliche Fiktion auf, die nicht widerlegt werden könne. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass die Ausgleichskassen die Richtigkeit der

Steuermeldungen in jedem Fall anhand der Steuerveranlagungen überprüfen müssten. Gerade dem habe der Gesetzgeber jedoch mit der Regelung in Art. 9 Abs. 4 AHVG vorbeugen wollen. Die Bindungswirkung von Art. 9 Abs. 4 AHVG ergänze die in Art. 23 Abs. 4 AHVV statuierte Verbindlichkeit der Steuermeldungen. Als gesetzliche Fiktion sei sie von den Gerichten zu beachten”). Dopo aver rammentato le varie modifiche che si sono succedute negli anni, aver ricordato il contenuto del Messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010 relativo, anche, all’introduzione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, e i metodi utilizzati per interpretare la legge, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di specie la lettera della norma è chiara, nel senso che il reddito che l’autorità fiscale deve comunicare deve corrispondere al reddito netto e che la Cassa di compensazione competente deve ricalcolarlo al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. A livello di ordinanza, l’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le comunicazioni delle autorità fiscali sono vincolanti per le casse (consid. 5.3: “ Der Wortlaut der gesetzlichen Regelung ist insofern klar, als es sich bei dem von der Steuerbehörde zu meldenden Einkommen um das um die steuerrechtlich zulässigen AHV/IV/EO-Beitragsabzüge gekürzte Nettoeinkommen handeln soll. Es ist durch die Ausgleichskasse auf 100 Prozent aufzurechnen. Hierzu wird - auf Verordnungsstufe (Art. 23 Abs. 4 AHVV) - geregelt, dass die Angaben der Steuerbehörden für die Ausgleichskassen verbindlich sind. “). L’Alta Corte ha quindi affermato che scopo e senso dell’art. 9 cpv. 4 LAVS si evince dal già citato Messaggio del Consiglio federale. Al fine di sburocratizzare ed applicare unitariamente la norma, le autorità fiscali devono essere sgravate dal ricalcolo dei contributi. Il legislatore è consapevole che con il nuovo disposto i contributi dedotti a livello fiscale non collimano necessariamente con quelli ricalcolati dalle casse di compensazione poiché la deduzione fiscale non viene loro comunicata. Scopo e senso della norma consistono nella semplificazione del lavoro per il fisco e per le casse di compensazione (consid. 5.4: “ Sinn und Zweck der Neuregelung ergibt sich aus der bundesrätlichen Botschaft zur Verbesserung der Durchführung des AHVG (oben E. 4.3) mit aller Deutlichkeit. Im Sinne einer administrativen Vereinfachung und einheitlichen Gesetzesanwendung sollen die Steuerbehörden von der Beitragsaufrechnung und vom entsprechenden Meldeverkehr entlastet werden. Diese Gesetz gewordene legislatorische Absicht nimmt bewusst in Kauf, dass die auf Steuerseite abgezogenen Beiträge nicht zwingend mit den auf AHV-Seite aufgerechneten übereinstimmen, da der steuerliche Abzug der Ausgleichskasse nicht gemeldet wird. Der klare Sinn und Zweck der Bundesrechtsanpassung besteht in der Vereinfachung der Arbeitsabläufe auf Seiten der Steuerbehörden und Ausgleichskassen “). Secondo l’interpretazione letterale e teleologica della nuova norma, la ratio legis della modifica consiste nel fatto che le casse di compensazione, contrariamente alla prassi in vigore precedentemente (DTF 111 V 289), non devono più preoccuparsi della questione di sapere se le autorità fiscali hanno o meno dedotto i contributi sociali dal reddito loro comunicato. Devono partire dal principio che si tratta di un reddito netto e devono di conseguenza aggiungere i contributi sociali. L’assicurato dichiara al fisco anche i contributi sociali e può impugnare la tassazione se rileva che la deduzione non è avvenuta correttamente. Vale anche in questo contesto il principio secondo il quale l’indipendente deve far valere i propri diritti nell’ambito della procedura fiscale (DTF 110 V 369). Se la tassazione non viene contestata, di principio diventa vincolante per il calcolo dei contributi (consid. 5.5: “ Nach Wortlaut, Sinn und Zweck der neuen Regelung liegt somit die ratio legis der Änderung darin, dass die Ausgleichskasse sich in Abweichung zur alten Praxis (BGE 111 V 289) gerade nicht mehr darum kümmern muss und soll, ob und was die Steuerbehörde vom gemeldeten

Einkommen abgezogen hat. Sie hat davon auszugehen, dass das gemeldete Einkommen beitragsrechtlich ein Nettoeinkommen ist, und hat die AHV/IV/EO-Beiträge auf dieses aufzurechnen. In diesem Sinn trifft die Umschreibung des BSV, Abs. 4 von Art. 9 AHVG stelle eine nicht zu widerlegende gesetzliche Fiktion auf, den Rechtssinn der Neuregelung. Es ist darin nicht eine stossende Beitragserhebung zu erblicken; der Versicherte deklariert im Steuerveranlagungsverfahren die Sozialversicherungsbeiträge und kann steuerrechtlich Einsprache erheben, wenn er feststellt, dass der Abzug nicht ordnungsgemäss vorgenommen wurde. Es gilt auch in diesem Kontext der seit jeher beachtete Grundsatz, dass der Steuerpflichtige seine Rechte bezüglich des Ausmasses der Beitragspflicht im steuerrechtlichen Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren zu wahren hat (BGE 110 V 369 E. 2a S. 370 mit Hinweisen). Sieht er davon ab, bleibt es grundsätzlich bei der Steuermeldung .“). L’Alta Corte ha tuttavia stabilito che questo principio non è assoluto e non vale quando tramite la comunicazione fiscale è attestato chiaramente, espressamente e senza nessun dubbio che dal reddito non è stata eseguita alcuna deduzione. Nel caso giudicato dal TF, nella comunicazione relativa al 2009 l'autorità fiscale ha risposto negativamente alla questione di sapere se i contributi personali sono stati dedotti dal reddito da attività indipendente. Dalle risposte alle domande poste dall’Alta Corte emerge infatti che alla cassa di compensazione è stato comunicato il reddito senza la deduzione dei contributi sociali perché il ricorrente non li ha dichiarati o non ne ha fatto domanda in tal senso. Se dalla comunicazione fiscale è chiaro che non sono state fatte deduzioni e per la cassa non vi è alcun dubbio che il reddito dichiarato è un reddito lordo, la cassa non deve procedere al ricalcolo percentuale dei contributi ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS. Infatti, secondo il già citato Messaggio del Consiglio federale, il legislatore partiva dal presupposto che il fisco aveva effettivamente dedotto i contributi. Per questo motivo il TF ha ritenuto che la sentenza di prima istanza è corretta nel suo risultato e l’amministrazione deve ricalcolare i contributi dovuti dall’assicurato (consid. 6: „ Davon ist indes abzuweichen, wenn - wie hier - durch die Steuermeldung klar, ausdrücklich und vorbehaltlos bestätigt wird, dass kein Abzug vorgenommen worden ist. In der Steuermeldung für das Geschäftsjahr 2009 ist gegenüber der Ausgleichskasse die Frage, ob die persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit abgezogen worden seien, verneint worden (A.b). Wie die Nachfrage des Bundesgerichts bei der kantonalen Steuerverwaltung (C.b) ergeben hat, wurde das der Ausgleichskasse gemeldete Einkommen ohne Abzug von AHV/IV/EO-Beiträgen veranlagt, weil der Beschwerdegegner einen solchen nicht deklariert oder beantragt hatte. Wenn jedoch bei der Steuerveranlagung erklärermassen keine Abzüge gemacht worden sind und für die Ausgleichskasse unmissverständlich ein Bruttoeinkommen gemeldet wird, hat eine prozentuale Aufrechnung im Sinne von Art. 9 Abs. 4 AHVG nicht zu erfolgen. Denn gemäss Botschaft zur Verbesserung der Durchführung der AHV (E. 4.3 hievor) hatte der Gesetzgeber klarerweise das Bild vor Augen, dass auf der Steuerseite tatsächlich Beiträge abgezogen werden. Damit ist der vorinstanzliche Entscheid im Ergebnis richtig, weshalb die Verwaltung die strittigen Beiträge neu festzulegen hat.”). 2.8. In concreto, l’autorità fiscale ha confermato che l’assicurato ha dedotto i contributi personali AVS/AI/IPG dal reddito aziendale, poiché in “ contabilità sono stati inseriti fr. 18'920.-- quali contributi AVS ” (doc. 4). Ne segue che essi devono essere riaggiunti in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 LAVS (cfr. anche DTF 139 V 537). Considerato che il reddito da attività indipendente ammonta a fr. 98'200 (115'000 – 16'800), occorre aggiungere l’importo di fr. 10'548.60 (98'200 : 90.3 [ossia 100 – 9.7 {tasso applicabile in concreto del 9.7%: cfr. “ Assurances

sociales suisses – tableau synoptique des taux de cotisations et des primes applicables ”]] x 100), per un ammontare complessivo, soggetto a contribuzione, arrotondato, di fr. 108'700, come calcolato dalla Cassa nella decisione impugnata. 2.9. Va ora esaminato se gli interessi di mora di fr. 281.55 sono dovuti e se sono stati calcolati correttamente.

Il ricorrente sostiene che la decisione della Cassa sarebbe contraria al principio della buona fede poiché l'amministrazione avrebbe potuto chiedere il pagamento dei contributi in precedenza (doc. I), ritenuto in particolare che la decisione formale di fissazione dei contributi è stata emanata il 13 gennaio 2016, mentre la tassazione 2013 è stata notificata il 28 gennaio 2015 (doc. 6a). Egli rileva del resto di aver sempre pagato puntualmente le fatture e/o le domande di acconti. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA, i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS devono segnatamente pagare gli interessi di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine (DTF 134 V 405, consid. 4.2). Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS). In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003). 2.10. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis (cfr. doc. 8) cpv. 1 lett. f OAVS.

L'amministrazione ha calcolato un importo di fr. 281.55 sulla base di 373 giorni di ritardo (dal 1° gennaio 2015 [1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione] al 13 gennaio 2016 [giorno della fatturazione] al 5% su fr. 5'434.65. Infatti l'interessato ha versato “solo” fr. 7'549 di contributi per il 2013, allorché, sulla base del calcolo effettuato il 13 gennaio 2016, e confermato al consid. 2.8, avrebbe dovuto pagare fr. 12'983.65 (cfr. doc. 9 [13'265.20 – 281.55]), ossia fr. 5'434.65 in più. Essendo gli acconti (fr. 7'549) versati inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (fr. 12'983.65), di principio, a giusta ragione la Cassa ha fissato gli interessi di mora dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e DTF 134 V 405). L'interessato sostiene tuttavia che la Cassa avrebbe dovuto agire più celermente.

E. 2.2

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). 2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS). Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS). Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS). Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS). 2.4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS). 2.5. Va ancora rammentato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo: a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo; b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite; c. le perdite commerciali subite e allibrate; d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica; e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro; f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici. Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. Per l'art. 9 cpv. 4 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili. 2.6. Per giurisprudenza costante del TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (cfr. DTF 134 V 250, consid. 3). L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

2.7. In concreto l'insorgente non contesta di dover pagare i contributi sul reddito da attività indipendente conseguito nel 2013 (fr. 115'000) ed evinto dalla tassazione IFD 2013 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. art. 22 e 23 OAVS e consid. 2.3 e 2.4 ; cfr. doc. 4). Egli non censura neppure la deduzione dal reddito da attività indipendente, figurante nella tassazione 2013, dell'importo di fr. 16'800 in applicazione dell'art. 6 quater cpv. 2 OAVS per il quale i contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16'800 franchi l'anno. L'interessato chiede invece che i contributi sociali siano fissati sulla base dell'importo di fr. 98'200 (115'000 – 16'800), senza applicare l'art. 9 cpv. 4 LAVS poiché vi sarebbe una discriminazione rispetto ai dipendenti che pagherebbero i contributi sul loro reddito “ senza che si aggiunga i contributi AVS pagati come un reddito fittizio ” (doc. I). La censura va respinta. Infatti, come spiegato dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) del 3 dicembre 2010 (FF 2011 pag. 497 e seguenti), citata anche dalla Cassa in sede di risposta, “ il computo dei contributi dedotti è necessario, fosse solo dal punto di vista della parità di trattamento tra i lavoratori indipendenti e i salariati, nella misura in cui i contributi di questi ultimi sono dedotti dal datore di lavoro dal reddito lordo (vale a dire prima che venga tolta la parte di contributi AVS/AI/IPG del salariato). Tenendo conto dei contributi dedotti si annulla così un'operazione ammessa dal diritto fiscale, ma non dall'AVS ” (pag. 506). Per cui l'aggiunta dei contributi AVS serve semmai a ripristinare la parità di trattamento tra dipendenti ed indipendenti. A questo proposito la Cassa ha applicato l'art. 9 cpv. 4 LAVS per il quale le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni

ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge, all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'articolo 27 capoverso

E. 2.11

Pronunciandosi nell'ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrice di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificerebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere

gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119). Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa (consid. 3.3.2.2). 2.12. Alla luce della giurisprudenza federale il ricorrente non può di conseguenza disculparsi sostenendo che spettava alla Cassa agire non appena emessa e ricevuta la notifica IFD 2013 (DTF 134 V 405; DTF 139 V 297; sentenza 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016). Nell'evenienza concreta spettava semmai all'insorgente dar seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione il reddito aziendale conseguito nell'anno in esame, dopo la realizzazione di tale reddito. A questo proposito va evidenziato che con la summenzionata sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla: " 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame)". A questo proposito va evidenziato che nella summenzionata sentenza 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 , l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa i dati fiscali per l'anno 2001 l'11 aprile 2005 e quelli per il 2002 il 28 giugno 2005, mentre l'amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali dovuti il 25 aprile 2005 per l'anno 2001 e il 12 luglio 2005 per l'anno 2002. Il 7 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi di mora sui citati contributi personali. Gli interessi maturati sono stati calcolati da una parte dal 1° gennaio 2003 all'11 maggio 2005, giorno in cui il pagamento dei contributi per l'anno 2001 richiesto il 25 aprile 2005 è giunto alla Cassa; d'altra parte dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione del 12 luglio 2005, ossia il 16 agosto 2005. Il ricorrente si è lamentato che la Cassa ha atteso dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12 luglio 2005, fino al 7 dicembre 2006 per calcolare gli interessi di mora (cfr. consid. 4.1). L'Alta Corte ha così evaso questa censura: " 4.5 Il fatto poi che la Cassa abbia atteso dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12 luglio 2005, al 7 dicembre 2006 per calcolare gli interessi di mora, non è stato di alcun pregiudizio per il ricorrente poiché questi ultimi sono stati stabiliti, conformemente agli art. 41bis cpv. 2 e 42 OAVS, solo fino alla data di pagamento del saldo finale.". Non vi è di conseguenza alcuna violazione del principio della buona fede da parte dell'amministrazione nel caso concreto (cfr. sentenza 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; sentenza 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l'emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell'ottobre 2014, mentre nel caso giudicato con la sentenza 30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010) . In queste condizioni, vista la giurisprudenza federale, non occorre dar seguito alla richiesta dell'interessato di chiedere alla Cassa la data in cui ha ricevuto la conferma del reddito 2013 dal fisco (cfr. anche sentenza 30.2016.5+6, consid. 2.10). Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 2.13. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.